

Data: 28/01/2016

L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, è interessato all'applicazione delle norme internazionali riguardanti la tassazione delle pensioni dei residenti all'estero.

Al fine di eliminare il duplice assoggettamento a tassazione sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti vengono stipulate le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni dal punto di vista giuridico sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva.

Tali trattati hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico, una volta ratificate, con legge ordinaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Tali Accordi possono prevedere diverse possibilità di imposizione:

- tassazione esclusiva da parte di uno Stato (es. nel Paese di residenza);
- tassazione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente);
- tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un'imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d'imposta nel Paese di residenza.

In alcuni casi anche la cittadinanza costituisce un elemento rilevante per la definizione dell'ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Per evitare la doppia imposizione fiscale, il pensionato che risiede in uno dei paesi con cui l'Italia ha stipulato una specifica Convenzione, nei casi espressamente previsti, può chiedere all'Inps la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) oppure l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente).

A tal fine il pensionato dovrà attestare la residenza fiscale estera alla sede Inps che gestisce la pensione, presentando apposita documentazione, vidimata dalla competente Autorità straniera. A tal fine è possibile utilizzare il [modello EP/I](#), che può essere prelevato dal sito istituzionale dell'Inps nella sezione Modulistica > Convenzioni Internazionali. Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall'IRS statunitense.

Per consultare il testo di ciascuna Convenzione [cliccare qui](#).